

CONVENZIONE TIPO EX ART. 22, COMMA 1 L.R. UMBRIA 9 LUGLIO 2007, N. 23
“RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE
EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E
SEMPLIFICAZIONE”.

Premesso

- che la legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 recante “riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione” prevede, all’art.17, l’istituzione degli Ambiti Territoriali Integrati (di seguito, A.T.I.), quali organismi in capo a cui unificare le funzioni in materia di sanità, politiche sociali, gestione dei rifiuti, ciclo idrico integrato e turismo già conferite a “più enti, consorzi, associazioni, conferenze e/o organismi comunque denominati composti dai Comuni e/o partecipati dagli enti locali, ovvero ai quali partecipano di diritto i Sindaci, istituiti in ambito provinciale o sub – provinciale sulla base di leggi regionali” (art.17, comma 1, l.r. 23/2007)
- che l’art. 20, comma 1 l.r. cit. affida l’istituzione degli A.T.I. a decreto del Presidente della Giunta Regionale, sulla base di apposita deliberazione del Consiglio Regionale, a seguito di proposta della Giunta Regionale sulla quale è acquisito il parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie locali
- che la proposta di cui al citato art. 20, comma 1 definisce, fra l’altro, i Comuni ricompresi nell’Ambito e ne disciplina altresì le procedure di insediamento e le modalità di funzionamento fino all’approvazione dello Statuto

- che il Consiglio regionale, in attuazione dell'art. 20, comma 1 l.r. 23/2007, visti, fra gli altri, la proposta della Giunta Regionale di cui alla deliberazione n. 1346 del 13 ottobre 2008 ed il parere del Consiglio delle Autonomie locali, con la delibera n.274 del 16 dicembre 2008 ha approvato la definizione, nell'ordine, degli ambiti territoriali degli A.T.I., delle procedure per l'insediamento, delle modalità di funzionamento transitorie e degli atti di maggiore rilevanza (tutti contenuti nell'*Allegato A* alla delibera del Consiglio regionale n. 274 del 16 dicembre 2008)
- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8 del 15 gennaio 2009 è stato istituito l'Ambito Territoriale Integrato n. 4 (A.T.I. n. 4) costituito dai comuni di Acquasparta, Alleronia, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Polino, Porano, San Gemini, Stroncone, Terni
- che, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 8/2009, fino all'approvazione dello Statuto, l' A.T.I. n. 4 opera comunque sulla base delle disposizioni di cui alla D.C.R. n. 274/2008 la quale, ai sensi dell'art. 46, comma 1 della L.R. n. 23/2007, funge da norma regolamentare e statutaria transitoria
- che l'art. 22, co. 1 della L.R. 23/2007 stabilisce, fra l'altro, che lo Statuto dell'A.T.I. è approvato con deliberazione conforme di tutti i Consigli Comunali sulla base di una convenzione definita di intesa da tutti i comuni interessati

Dato atto

- che ai sensi dell'art. 20, comma 1 e delle disposizioni di cui alla D.C.R. n. 274/2008, Allegato A, paragrafo B in data 02/04/2009 si è tenuta la prima seduta della Assemblea di Ambito
- che l'Assemblea ha, fra l'altro, preso atto della ricognizione e ripartizione tra gli A.T.I. delle strutture e delle risorse facenti capo ai soggetti associativi dei comuni esistenti fino all'istituzione degli A.T.I. nel settore della sanità, delle politiche sociali, dei rifiuti, del ciclo idrico integrato e del turismo, sì come compiuta dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1875 del 2008
- che ai sensi della D.C.R. n. 274/2008, Allegato A, paragrafo E, n. 2, lo Statuto dell'A.T.I. deve essere approvato entro tre mesi dalla data di insediamento della Assemblea di Ambito
- che è pertanto necessario definire di intesa fra i Comuni dell'A.T.I. la convenzione di cui all'art. 22 della l.r. 23/2007

Tutto ciò premesso e considerato

i Comuni ricompresi nell’A.T.I. n.4, come sopra elencati, convengono e stipulano quanto segue:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 Premessa

1. La premesse e le disposizioni nella stessa richiamate si considerano, a tutti gli effetti, parte integrante ed inscindibile della Convenzione.

Art. 2 Comuni partecipanti

1. Dell’Ambito Territoriale Integrato fanno parte i seguenti Comuni:

Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell’Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone d’Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Polino, Porano, San Gemini, Stroncone, Terni

Art. 3 Denominazione, sede e struttura dell’A.T.I.

1. L’Ambito Territoriale Integrato disciplinato dalla presente Convenzione, nonché dallo Statuto e dal regolamento di funzionamento – che di essa si considerano, a tutti gli effetti, parte integrante - è denominato A.T.I. – Ambito territoriale Integrato n. 4 Umbria (di seguito, **A.T.I. n.4 Umbria**)

2. I Comuni di cui all’art. 2 fissano la sede dell’A.T.I. n. 4 Umbria in Terni.

3. L’A.T.I. n. 4 Umbria è forma speciale di cooperazione tra gli enti locali, con personalità giuridica, autonomia regolamentare, organizzativa e di bilancio nell’ambito delle risorse ad esso attribuite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione in ragione delle funzioni ad esso trasferite e delegate, nonché dalla concessione del servizio ai sensi della legislazione nazionale e regionale di settore. All’A.T.I. n.4 Umbria si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia degli enti locali ed in particolare di quelle ordinamentali, ivi comprese quelle di cui al titolo V, parte I, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4 Oggetto e finalità della Convenzione

1. Fra i Comuni di cui al precedente art. 2, in attuazione di quanto previsto dall’art. 17 all’art. 22 della l.r. 23/2007, si addivene alla stipula della presente convenzione per il

funzionamento dell'Ambito territoriale Integrato, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento di funzionamento allegati, che si considerano, a tutti gli effetti, parti integranti della Convenzione medesima.

2. Con la presente Convenzione e l'allegato Statuto_i Comuni dell'A.T.I. n. 4 Umbria:
 - a) disciplinano i rapporti fra l'A.T.I. medesimo e gli enti partecipanti;
 - b) individuano le funzioni ed i servizi di livello sovracomunale conferiti all'Ambito territoriale integrato ai sensi dell'art. 17 comma 3 della legge n.23/2007 e regolano le modalità per il loro esercizio;
 - c) disciplinano le modalità di utilizzo delle strutture e le risorse umane, finanziarie e strumentali assunte dall'A.T.I., anche ai sensi dell'art. 17, comma 4 legge 23/2007;
 - d) individuano le modalità organizzative concrete per l'esercizio delle attività e delle funzioni attribuite all'A.T.I. medesimo.

Capo II

Funzioni, mezzi, risorse e personale

Art. 5 Funzioni dell'A.T.I. n. 4 Umbria.

1. L'A.T.I. n. 4 Umbria esercita le proprie funzioni nelle seguenti materie:

- a) sanità;
- b) politiche sociali;
- c) rifiuti;
- d) turismo;
- e) ciclo idrico integrato.

Art. 6 Dotazione strumentale

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'A.T.I. n. 4 Umbria utilizza le risorse finanziarie e strumentali elencate nell'atto di ricognizione approvato dalla Giunta della Regione Umbria, con deliberazione n. 1875 del 22 dicembre 2008, secondo la suddivisione di cui all'Allegato B alla medesima delibera.

2. Per il settore del turismo l'A.T.I. n. 4 Umbria utilizza le risorse trasferite ai Comuni capofila sulla base della tabella A 2 allegata alla Delibera del Consiglio Regionale n. 274 del 2008. I beni immobili strettamente necessari all'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla tabella A 4 allegata alla Delibera Cons.Reg. n. 274 del 2008 sono assegnati in uso o in comodato d'uso

all'A.T.I., con l'espresso consenso dell'A.T.I. medesimo al loro utilizzo. Resta ferma la proprietà di tali beni in capo ai Comuni, cui spetta in ogni modo l'obbligo di mettere a disposizione dell'A.T.I. le risorse necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni.

3. Laddove vengano in rilievo insufficienze e carenze nella dotazione delle risorse materiali ed umane l'Assemblea è delegata ad apportare le integrazioni e le integrazioni necessarie a garantire la funzionalità dei relativi servizi.

4. L'A.T.I. n. 4 Umbria utilizza gli ulteriori beni mobili ed immobili allo stesso assegnato ai sensi dell'art. 24, l.r. n. 23 del 2007.

5. L'A.T.I. n. 4 Umbria ed i Comuni possono altresì concordare forme e modi per l'utilizzo di ulteriori beni necessari all'esercizio delle funzioni. I Comuni, ciascuno compatibilmente con le proprie risorse, devono mettere a disposizione dell'A.T.I. le risorse essenziali per lo svolgimento delle proprie funzioni.

6. Tutti i beni in dotazione sono iscritti nei competenti documenti contabili e presso i registri mobiliari ed immobiliari.

7. I Comuni dell'A.T.I. n. 4 Umbria in proporzione alle quote di partecipazione, assicurano l'equilibrio economico-finanziario al fine di perseguire il pareggio di bilancio in relazione alle funzioni attribuite dalla legge ed eventualmente a quelle delegate.

Art. 7 Personale

1. Per il proprio funzionamento l'A.T.I. n. 4 Umbria si avvale di norma delle strutture e del personale messo a disposizione dai Comuni che lo costituiscono nonché delle strutture e del personale degli enti soppressi di cui all'art. 17, comma 3 l.r. 23/2007. Per il settore del turismo, l'A.T.I. n. 4 Umbria utilizza altresì le risorse trasferite ai Comuni capofila sulla base della tabella A 2 allegata alla Delibera del Consiglio Regionale n. 274 del 2008.
2. L'A.T.I. n. 4 Umbria, nei limiti delle funzioni ad esso attribuite, subentra nei rapporti esistenti fra i soggetti associativi dei Comuni soppressi e le risorse umane utilizzate per le attività di essi, secondo la ricognizione di cui all'Allegato A, Delibera Giunta Regionale n. 1875/2008.
3. L'A.T.I. n. 4 Umbria può disporre di personale proprio da assumere secondo le disposizioni delle leggi in vigore.
4. Nel rispetto della normativa vigente, l'A.T.I. n. 4 Umbria può ricorrere all'affidamento a professionisti esperti in materie tecniche, giuridiche, economiche e finanziarie di incarichi di consulenza esterna altamente qualificata.

Art. 8 Gestione delle risorse umane

1. Per il proprio funzionamento l'A.T.I. n. 4 Umbria si avvale, ~~in via primaria~~ di norma, delle strutture e del personale già dipendente dei Comuni che lo compongono. I Comuni, di intesa fra loro, individuano gli uffici di cui l'A.T.I. n. 4 Umbria si avvale per l'esercizio delle funzioni di cui al capo II della presente Convenzione.
2. L'A.T.I., nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite, ha poteri di direzione e controllo sull'attività degli uffici in avvalimento. Resta ferma in capo ai singoli Comuni la responsabilità per il trattamento economico e normativo a favore dei lavoratori.
3. I Comuni, di intesa fra loro, individuano l'ulteriore personale da distaccare presso l'A.T.I. n. 4 Umbria. Con il distacco, spetta all'A.T.I. n. 4 Umbria il potere direttivo sul personale distaccato. Resta altresì ferma in capo ai Comuni la responsabilità per il trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
4. Compatibilmente con le risorse disponibili, l'A.T.I. n. 4 Umbria può inoltre ricorrere a personale dei Comuni consorziati per lo svolgimento di attività specifiche presso la Comunità d'Ambito.

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 9 Entrata in vigore

La presente convenzione entra in vigore con la sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Art. 10 Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha durata per il periodo di vigenza della normativa regionale istitutiva degli Ambiti Territoriali Integrati.
2. A seguito di una modifica dei confini dell'ambito o di normative e pianificazione regionali successivamente intervenute, la disciplina dettata dalla presente convenzione viene modificata mediante la predisposizione di appositi atti aggiuntivi, da approvare e sottoscrivere con le medesime modalità.

Art.11 norma finale

1. Per quanto non disciplinato dalla presente Convenzione si osservano le norme previste dal Dlgs 267/2000

Allegati

Statuto.

Letto, approvato, sottoscritto

Data,

Firme

- Acquasparta
- Allerona
- Alviano
- Amelia
- Arrone
- Attigliano
- Avigliano Umbro
- Baschi
- Calvi dell'Umbria
- Castel Giorgio
- Castel Viscardo
- Fabro
- Ferentillo
- Ficulle
- Giove
- Guardea
- Lugnano in Teverina
- Montecastrilli
- Montecchio
- Montefranco
- Montegabbione
- Monteleone d'Orvieto
- Narni
- Orvieto
- Otricoli
- Parrano
- Penna in Teverina
- Polino
- Porano
- San Gemini
- Stroncone
- Terni